



**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
  - del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
- è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Premesso che l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo II – Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che:

- è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le modifiche riportate nei successivi articoli del nuovo CCNL 22 gennaio 2004;
- deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello;
- devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;
- la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i Responsabili dei servizi nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista.

Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 25 maggio 2014, si è proceduto al rinnovo degli organi di governo dell'ente, giunta comunale e consiglio comunale;

che in data 5/3/2015 si sono svolte le elezioni dei rappresentati sindacali RSU comunale;

Tenuto conto che la delegazione trattante di parte pubblica è un organo che esprime gli indirizzi politici dell'amministrazione nell'ambito delle relazioni sindacali e che, pertanto, si rende necessario procedere ad una nuova nomina connessa con l'espletamento del mandato elettorale del Sindaco;

Richiamato l'art. 4, comma 2, del CCNL del Comparto Autonomie Locali 2002/2005 che prevede che l'ente provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è tecnico;

Richiamato l'art. 10 del CCNL del 01.04.1999;

Atteso che compete alla Giunta la formalizzazione della designazione e dell'individuazione tra i componenti del Presidente della delegazione trattante;

Richiamati gli orientamenti applicativi espressi dall'ARAN in materia di composizione della delegazione trattante di parte pubblica, ed in particolare quelli tesi a sottolineare che l'ente individua i componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e conoscenze possedute dai dirigenti (o dai funzionari negli enti di ridotte dimensioni demografiche) e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare;

Ritenuto precisare che l'attività della Delegazione trattante di parte pubblica, che non è collegio perfetto, costituisce esplicitazione di discrezionalità restando la formulazione di direttive e la fissazione degli obiettivi, prerogativa degli organi di indirizzo politico amministrativo, ivi inclusa l'autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi decentrati;

Ritenuto pertanto provvedere alla formale costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica, provvedendo contestualmente ad attribuirne il ruolo;

Ritenuto precisare che il Sindaco interviene nelle riunioni di delegazione trattante in qualità di responsabile del personale;

Visto il D. Lgs. 267/2000, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il CCNL del 22.01.2004, il CCNL del 01.04.1999 nonché il CCNL del 31.07.2009, tutti relativi al Comparto Regioni ed Enti locali;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1 - di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica è costituita da n 5 componenti e che il presidente assume la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista;

2 - di approvare la composizione, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in premessa richiamate, della delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per le applicazioni contrattuali del personale, disponendone la composizione nel modo seguente:

- Responsabile servizio personale, in qualità di Presidente
- Responsabile area organizzativa tecnica e contabile
- Rsu: De Matteis Maria Antonietta  
Nocita Antonio

3 - Di precisare che:

- Parteciperà alle riunioni di delegazione trattante senza diritto di voto il Segretario Comunale;
- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;

- la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale dando atto che gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
- gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, previa valutazione della formale posizione assunta dalle rappresentanze sindacali in esito alla concertazione;

4 - Di trasmettere copia del presente atto ai componenti della RSU, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del vigente CCNL.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

**F.to Pasquale Barone**

---

**IL SEGRETARIO**

**F.to Maria Vita Marzotta**

---

---

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01.07.2015 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Botrugno, 01.07.2015

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Maria Monteduro**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 01.07.2015,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 01.07.2015 Al 15.07.2015 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
  - E' stata comunicata, con lettera n. 2905, in data 01.07.2015 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
  
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.07.2015:
  - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
  - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

**F.to Maria Vita Marzotta**

---